

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA)

Modifica del 22 ottobre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 1985¹ contro l'inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Art. 20a cpv. 1 lett. c

¹ La prova di conformità di un impianto a combustione comprende:

- c. un contrassegno secondo l'allegato 4 cifra 23.

II

Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

22 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 814.318.142.1

Allegato 3
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

**Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni
degli impianti a combustione**

Cifra 24

Abrogata

Allegato 4
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per gli impianti a combustione

Cifra 211 (osservazione: la numerazione tiene conto della modifica dell'OIAt relativa ai cantieri edili, a seguito della quale la cifra 21 diviene la cifra 211)

Gli impianti a combustione alimentati con olio e quelli alimentati con gas devono soddisfare le esigenze d'igiene dell'aria previste dalle norme europee determinanti come pure i valori limite delle emissioni previsti nella tabella seguente.

Tipo d'impianto	Norma europea determinante ²	Classi d'emissione o valori limite d'emissione determinanti per gli ossidi d'azoto (NO _x) e per il monossido di carbonio (CO)
Bruciatore ad aria soffiata alimentato con olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. a)	EN 267	NO _x classe 3 CO classe 3
Bruciatore automatico ad aria soffiata per combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. a)	EN 676	NO _x classe 3 CO: 100 mg/kWh
Caldaia con bruciatore ad aria soffiata per olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. c)	EN 303 e 304	NO _x classe 3 CO classe 3
Caldaia con bruciatori ad aria soffiata per combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. c)	EN 303 e 304	NO _x classe 3 CO: 100 mg/kWh
Caldaia e generatore di calore a circolazione per combustibili gassosi con bruciatore atmosferico (art. 20 cpv. 1 lett. d)	EN 297, EN 483, EN 625, EN 656, EN 677	NO _x classe 5 CO: 100 mg/kWh
Caldaia e generatore di calore a circolazione con bruciatori a vaporizzazione d'olio per olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. e)	EN 1, EN 303 e 304	Per impianti con una potenza termica inferiore o pari a 30 kW: NO _x classe 1 secondo EN 1 CO: 150 mg/kWh Per impianti con una potenza termica superiore a 30 kW: NO _x classe 1 secondo EN 1 CO: 60 mg/kWh
Scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas (boiler) (art. 20 cpv. 1 lett. f)	EN 89	NO _x classe 5
Generatore di calore ad azione istantanea (art. 20 cpv. 1 lett. g)	EN 26	

² Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

*Cifra 23***23 Contrassegno**

¹ Su ogni impianto di combustione il fabbricante deve apporre, in un posto ben visibile, una targhetta di identificazione duratura e ben leggibile su cui figurino le indicazioni conformi alle norme europee determinanti e almeno i dati seguenti:

- a. il nome del fabbricante o il marchio dell'impianto;
- b. la designazione commerciale, la categoria tipologica o il numero del modello;
- c. la norma europea determinante in base alla quale l'impianto è stato esaminato secondo la cifra 21;
- d. la potenza termica, la potenza nominale, la potenza calorifica oppure il relativo campo di potenza in W o kW.

² Sulla targhetta d'identificazione degli impianti a combustione alimentati con olio o con gas deve inoltre figurare la classe NO_x secondo la norma europea determinante.

³ Sulla targhetta d'identificazione degli impianti a combustione alimentati con legna o con carbone devono inoltre figurare i valori d'emissione di CO e di polvere in mg/m³, misurati secondo la cifra 212, riferiti al tenore di ossigeno determinante nei gas di scarico.